

I PARTENARIATI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

5 luglio 2023

**PARTENARIATO PUBBLICO-
PRIVATO CONTRATTUALE**

**PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO SOCIALE**

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

I principi generali

(Art. 174)

**Rapporto contrattuale di lungo
periodo finalizzato al
perseguimento di un interesse
pubblico**

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

I principi generali

(Art. 174)

**Fabbisogno finanziario coperto in
misura significativa dall'operatore
privato, che coerentemente
deve assumere il relativo rischio
operativo**

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

I principi generali

(Art. 174)

Realizzazione e gestione dell'iniziativa in capo all'operatore privato, mentre all'ente pubblico spetta il compito di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

I principi generali

(Art. 174)

**Rischio operativo connesso alla
realizzazione dei lavori e alla
gestione del servizio in capo
all'operatore privato**

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

I principi generali

(Art. 174)

Nelle operazioni di Ppp il ruolo fondamentale è demandato al privato, che deve partecipare al reperimento delle risorse finanziarie, realizzare e gestire l'iniziativa e assumerne il rischio operativo

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

Le caratteristiche

MERCATI RIONALI

SCUOLE

ISTITUTI PENITENZIARI

**CENTRI SPORTIVI
COMUNALI**

UFFICI PUBBLICI

ASILI NIDO

OSPEDALI

RESIDENZE ASSISTITE

OSTELLI

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE
Le caratteristiche

**I RICAVI DI GESTIONE
PROVENGONO PRINCIPALMENTE
DAL CANONE PAGATO
DALL'ENTE CONCEDENTE**

I TIPI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

FINANZA DI PROGETTO

LOCAZIONE FINANZIARIA


CONTRATTO DISPONIBILITÀ

CONCESSIONE:

- COSTRUZIONE E GESTIONE;
 - DI SERVIZI


QUALUNQUE ALTRA PROCEDURA DI REALIZZAZIONE
IN PARTENARIATO DI OPERE O SERVIZI CHE PRESENTI
LE CARATTERISTICHE DI CUI AI CONTRATTI
PRECEDENTI

I contratti di ppp



OPERE FREDE

- sono opere in cui la funzione sociale è assolutamente predominante
- non prevedono flussi di cassa o ammortamenti determinanti per il payback degli investitori



OPERE CALDE

- opere per le quali è possibile applicare un prezzo del servizio
- con intrinseca capacità a generare flussi di cassa attraverso ricavi per coprire i costi di investimento e remunerare il capitale investito.
- opere cd. self liquidating in cui si prevede il pagamento di tariffe da parte dell'utente fruitore del servizio



OPERE TIEPIDE

- pur avendo la capacità di generare reddito sono opere che non producono ricavi di utenza tali da ripagare interamente gli investimenti e rendendo necessario un contributo pubblico per l'esecuzione

Le opere fredde (o cosiddette «opere sociali»)

Opere che per complessità, entità dell'investimento e tipologia di servizi offerti prevedono un forte contributo pubblico ed un rendimento limitato.

Si tratta di infrastrutture che in prevalenza svolgono la propria attività in favore delle pubbliche amministrazioni e che solo in parte possono prevedere ricavi generati da servizi offerti direttamente ad utenti privati e clienti finali



- Uffici Pubblici



- Housing Sociale



- Scuole

IL CONTRIBUTO PUBBLICO

OPERE FREDDDE

LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA È PRESSOCCHÈ PREVALENTE

IL RISCHIO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE (RISCHIO DI DISPONIBILITÀ) DEVE RIMANERE IN CAPO AL CONCESSIONARIO

IL CONTRIBUTO PUBBLICO COPRE
GENERALMENTE UNA QUOTA
PARTE DELL'INVESTIMENTO
INIZIALE E
TALVOLTA SI PUÒ
PREVEDERE IN AGGIUNTA UN
CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE
PER TUTTA LA DURATA DEL
CONTRATTO

IL RISCHIO DI DISPONIBILITA'

DEFINIZIONI


RISCHIO LEGATO ALLA PERFORMANCE
DEI SERVIZI CHE IL PARTNER PRIVATO
DEVE RENDERE

(DECISIONE 11 FEBBRAIO 2004 EUROSTAT)


RISCHIO LEGATO ALLA CAPACITÀ, DA
PARTE DEL CONCESSIONARIO, DI
EROGARE LE PRESTAZIONI
CONTRATTUALI PATTUITE, SIA PER
VOLUME CHE PER STANDARD DI
QUALITÀ PREVISTI

**I RICAVI DI GESTIONE
PROVENGONO
PRINCIPALMENTE DAL CANONE
PAGATO DALL'ENTE
CONCEDENTE**

IL RISCHIO DI DISPONIBILITA'



IL RISCHIO DI DISPONIBILITA'



**IL CONCESSIONARIO DEVE
SOPPORTARE IL RISCHIO
OPERATIVO DAL LATO DELL'OFFERTA**

IL RISCHIO DI DISPONIBILITA' OVVERO IL RISCHIO OPERATIVO DAL LATO DELL'OFFERTA

RISCHIO OPERATIVO

- NON E' GARANTITO IL RECUPERO DEGLI INVESTIMENTI
- LE DINAMICHE DI MERCATO POSSONO COMPORTARE PERDITE IMPORTANTI PER L'OPERATORE ECONOMICO
- LA RIDUZIONE DEL CANONE DI DISPONIBILITA' DEVE ESSERE COSI' SIGNIFICATIVA DA COMPORTARE, POTENZIALMENTE, PERDITE IMPORTANTI PER L'OPERATORE ECONOMICO
- L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE NON DEVE CONDIZIONARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE ECONOMICA

IL CANONE DI DISPONIBILITA' *VERSUS* IL RISCHIO DI DISPONIBILITA'

CANONE DI DISPONIBILITA'

NATURA


CARATTERISTICHE

IMPUTAZIONE CONTABILE


MEDIANTE IL CANONE DI DISPONIBILITA' VIENE REMUNERATO UN SERVIZIO: PER QUESTO MOTIVO ESSO DEVE ESSERE UNITARIO (CIOE' NON SCORPORATO IN UNA PARTE CHE REMUNERA L'INVESTIMENTO E UN'ALTRA CHE RIPAGA LA GESTIONE)




IL CANONE NON E' FISSO E INVARIABILE. E' AUTOMATICAMENTE RIDOTTO SE LA DISPONIBILITA' DEL BENE O DEL SERVIZIO E' SCARSA O ASSENTE. LE RIDUZIONI DEVONO ESSERE SIGNIFICATIVE IN MODO TALE INCIDERE IN MANIERA SOSTANZIALE SULL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO




QUALI OPERE FINANZIARE
CON UNA CONCESSIONE?





QUALI OPERE FINANZIARE
CON UNA CONCESSIONE?



**UN ASILO
NIDO!**




PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

Le caratteristiche

SERVIZI PER L'INFANZIA: L'ASILO NIDO DIVERSE MODALITA'

- 1) MEDIANTE UN APPALTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO LA CUI STRUTTURA E' DI PROPRIETA' PUBBLICA (IL CORRISPETTIVO E' FISSO E INVARIABILE)**
- 2) CON UN CONTRATTO DI DISPONIBILITA' (PPP) CON CANONE DI DISPONIBILITA' VARIABILE CHE PRESUPPONE LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' PRIVATA**
- 3) CON UN CONTRATTO DI CONCESSIONE (PPP) SE E' PREVISTA SIA LA COSTRUZIONE CHE IL SERVIZIO DI DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE POST COSTRUZIONE, E LA GESTIONE DEL SERVIZIO. IL TUTTO REMUNERATO ATTRAVERSO IL CANONE DI DISPONIBILITA'**




QUALI OPERE FINANZIARE
CON UNA CONCESSIONE?

**UN
MERCATO!**






MERCATO COMUNALE «TESTACCIO»



Inaugurazione


L'intervento è stato suddiviso in tre parti funzionali: Mercato, il Viale e i Servizi Commerciali, Pubblici e coabitativi. Dopo i primi lavori di scavo da parte della Soprintendenza archeologica è emerso come il sottosuolo fosse ricco di reperti archeologici.

L'area interessata dal progetto era già sede di un mercato romano, oltre duemila anni fa. Pertanto è stato deciso di abbracciare in pieno i ritrovamenti archeologici attraverso la possibilità di costituire un museo/area archeologica e introducendo nella stessa area mercatale di un'apertura con lo scopo di osservare dall'alto le antiche rovine.





QUALI OPERE FINANZIARE
CON UNA CONCESSIONE?

**UN CENTRO
POLIFUNZIONALE!**





«EX DEPO'»



Il progetto prevedeva il recupero del manufatto storico (ex officina meccanica ATAC) per le parti originali, la realizzazione di un parcheggio interrato e di uno pubblico al piano strada, uno spazio espositivo con bookshop, una piazza-sculture garden, e alcune attività compatibili con il centro culturale.

La previsione del project financing dimostra che la fruizione pubblica può essere compatibile con la gestione privata di una parte del bene culturale.



«PALAZZO MERULANA»

Nel 2018, l'imponente struttura in stile umbertino, ex Ufficio di Igiene di proprietà del Comune di Roma, dopo anni di abbandono, è stato recuperato grazie ad un'operazione di project financing diventando uno spazio per la produzione di eventi culturali e musicali, promozione e alla diffusione della produzione audiovisiva, mostre ed esposizioni. Palazzo Merulana si articola su quattro piani, per una superficie di 1.800 mq.

Al piano terra la Sala delle Sculture è uno spazio ad accesso libero che ospita la parte scultorea della collezione e il Culture Concept Store, servizi informativi, di biglietteria, bookshop e caffetteria:

Il Salone, al secondo piano, ospita un primo spazio espositivo permanente, la Galleria del terzo piano ospita la parte più contemporanea della collezione, oltre ad essere allestito di volta in volta con mostre temporanee.

La Sala Attico e la Terrazza sono spazi polifunzionali, per iniziative culturali ed eventi privati.



LE CONNESSIONI TRA LA CONCESSIONE E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

La concessione è un mezzo per valorizzare il patrimonio immobiliare

DIRETTAMENTE se il bene viene recuperato per svolgere la sua funzione originaria (un asilo nido)

INDIRETTAMENTE se il bene viene utilizzato in funzione accessoria rispetto al bene pubblico principale che si intende realizzare o recuperare

Sulla natura della partecipazione pubblica in una operazione di concessione:

- FINANZIARIA
- IMMOBILIARE

Ci sono tre categorie di beni immobili:

- 1) Beni immobili nella disponibilità dell'ente;
 - 2) Beni immobili che possono essere espropriati;
 - 3) Beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico;
- Per i beni immobili di cui ai punti 1) e 2) deve esistere una relazione funzionale con l'opera principale. Tale caratteristica non è richiesta per i beni immobili di cui al punto 3).

LE CONNESSIONI TRA LA CONCESSIONE E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

art. 177 D. Lgs 36/2023 «EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO»:

L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio

D.Lgs 36/2023 - Art. 177

COMMA 2 Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario

COMMA 6 Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione.

LE CONNESSIONI TRA LA CONCESSIONE E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Nel caso di opere cosiddette “calde” (RISCHIO DI DOMANDA) la concessione di costruzione e gestione consente di realizzare o recuperare opere pubbliche necessarie per erogare un servizio (gestione).


In questo caso ci si trova di fronte ad una valorizzazione DIRETTA del Bene

Nel caso di opere “tiepide” o “fredde”, attraverso lo strumento della concessione, ci si trova di fronte ad una valorizzazione INDIRETTA del bene pubblico, funzionale alla realizzazione dell’opera principale


Sono “tiepide” quelle opere che sottintendono una gestione di un servizio i cui flussi di cassa (RISCHIO DI DOMANDA ASSOCIATO A TARIFFE DI TIPO SOCIALE) solo in parte riescono a ripagare i costi di realizzazione e quelli di gestione: in questo caso è necessario prevedere una compartecipazione pubblica

Per le opere “fredde” la partecipazione pubblica è pressochè prevalente, fermo restando il rischio economico finanziario di gestione (RISCHIO DI DISPONIBILITA’) che deve rimanere in capo al concessionario


COME DETERMINARE LA
“CONGRUITÀ” DEL BENE
CHE SI METTE IN GIOCO?



LE CONNESSIONI TRA LA CONCESSIONE E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE



Differenza tra canone disponibilita' e contributo (prezzo)



272 milioni di euro volti a supportare promotori privati e PPP che parteciperanno ai progetti per il risanamento urbano e uno sviluppo economico più inclusivo all'interno dei Piani Integrati Urbani

OBIETTIVI

Effetto leva sugli investimenti grazie alla commistione tra capitale pubblico e soggetti privati

RIGENERAZIONE URBANA

investimenti tesi al miglioramento delle aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, creazione di nuovi servizi alla persona e riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili

IL FONDO DI RESILIENZA ITALIA

Accordo di Finanziamento BEI-MEF per investimenti che promuovano la transizione verde e la trasformazione digitale

272 milioni di euro volti a supportare promotori privati e PPP che parteciperanno ai progetti per il risanamento urbano e uno sviluppo economico più inclusivo all'interno dei Piani Integrati Urbani

OBIETTIVI

Effetto leva sugli investimenti grazie alla commistione tra capitale pubblico e soggetti privati

RIGENERAZIONE URBANA

investimenti tesi al miglioramento delle aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, creazione di nuovi servizi alla persona e riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

La Programmazione

(Art. 175)

Programma triennale ad hoc, in cui siano indicate le esigenze pubbliche che possono essere soddisfatte attraverso operazioni di Ppp.

A questo programma triennale si affianca la valutazione preliminare di fattibilità e convenienza delle singole operazioni (comma 2). Anche se non è ben chiaro se tale valutazione debba necessariamente precedere l'inserimento nel programma triennale –come sembrerebbe logico – ovvero possa intervenire anche in un momento successivo, al fine di dare concretamente avvio all'operazione di Ppp già inserita nel programma triennale

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

La Programmazione

(Art. 175)

La valutazione preliminare è destinata a verificare l'idoneità del progetto ad essere finanziato con risorse private, nonché a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici e a indicare la corretta allocazione del rischio operativo. Inoltre deve verificare la capacità di indebitamento dell'ente concedente e la relativa disponibilità di risorse nel bilancio pluriennale

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

La Programmazione

(Art. 175)

Nel caso di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato di importo superiore a 10 milioni di euro è previsto che la valutazione preventiva sia sottoposta al parere preventivo, ancorchè non vincolante, del Dipe-Presidenza del Consiglio di Ministri e della Ragioneria generale dello Stato-Mef

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

La Concessione

(articoli da 176 a 195)

Il contratto di concessione rappresenta la figura tipica di attuazione delle operazioni di PPP – è contenuta agli articoli da 176 a 195, componendosi di diverse parti: principi generali, procedure di aggiudicazione, esecuzione, finanza di progetto.

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

La Concessione

(articoli da 176 a 195)

Rischio relativo alla domanda e rischio relativo all'offerta. Il rischio dal lato della domanda è definito come quello associato alla domanda effettiva di lavori e servizi oggetto della concessione. Il successivo comma 4 fa riferimento, per identificare questa fattispecie, all'ipotesi in cui l'ente concedente non prevede la corresponsione di alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo, cosicché il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dal concessionario dipende esclusivamente dalla domanda dei beni o dei servizi offerti.

**PARTENARIATO PUBBLICO-
PRIVATO CONTRATTUALE
COME AFFIDARE UNA CONCESSIONE?**

1° DISTINZIONE:

- **SOPRA SOGLIA**
- **SOTTO SOGLIA**

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

COME AFFIDARE UNA CONCESSIONE?

- SOPRA SOGLIA

....MA COME SI DETERMINA LA SOGLIA
IN UNA CONCESSIONE





PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

ART. 179

1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

COME AFFIDARE UNA CONCESSIONE SOPRA SOGLIA?

IL BANDO (ART. 182)

- PER LA COMPILAZIONE OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO IV.1
- INDICARE I REQUISITI TECNICI E FUNZIONALI CHE DEFINISCONO LE CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I LAVORI O I SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ALLEGARE LO SCHEMA DI CONTRATTO E IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
- IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEVE ASSICURARE ADEGUATI LIVELLI DI BANCABILITÀ, INTENDENDOSI PER TALI LA REPERIBILITÀ SUL MERCATO FINANZIARIO DI RISORSE PROPORZIONATE AI FABBISOGNI, LA SOSTENIBILITÀ DI TALI FONTI E LA CONGRUA REDDITIVITÀ DEL CAPITALE INVESTITO. I BANDI POSSONO ANCHE RICHIEDERE CHE LE OFFERTE SIANO CORREDATE DA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DELL'ISTITUTO FINANZIATORE

PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO CONTRATTUALE

Art. 185

Concessioni, con il nuovo codice
gara anche sul progetto di
fattibilità

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

SOTTO SOGLIA

Art. 187

(Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)

Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

SOTTO SOGLIA

Art. 187

(Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)

Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.

PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO CONTRATTUALE

TITOLO IV - La finanza di progetto (Articoli 193-195)

La riforma ha semplificato il quadro legislativo vigente, ma soprattutto ha isolato le disposizioni dedicate esclusivamente al project financing in senso proprio, cioè le iniziative avviate su proposta di un privato e non su sollecitazione dell'amministrazione, ancorché l'esito finale della procedura porti comunque all'affidamento di una concessione

PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO CONTRATTUALE

TITOLO IV - La finanza di progetto (Articoli 193-195)

La riforma ha semplificato il quadro legislativo vigente, ma soprattutto ha isolato le disposizioni dedicate esclusivamente al project financing in senso proprio, cioè le iniziative avviate su proposta di un privato e non su sollecitazione dell'amministrazione, ancorché l'esito finale della procedura porti comunque all'affidamento di una concessione

PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO CONTRATTUALE

TITOLO IV - La finanza di progetto

La procedura di affidamento

La procedura prende avvio con la proposta che viene presentata dall'operatore privato e che ha ad oggetto la realizzazione in regime di concessione di lavori o dello svolgimento di servizi. La proposta deve contenere, quali elementi essenziali, un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione e un piano economico – finanziario asseverato, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Contenuto analogo a quello indicato dal precedente articolo 183, comma 15 del D.lgs.50.

PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO CONTRATTUALE

TITOLO IV - La finanza di progetto

La procedura di affidamento

La proposta è soggetta alla valutazione dell'ente (potenzialmente) concedente che si deve esprimere tempestivamente (oggi è previsto un termine perentorio di tre mesi). In sede di valutazione l'ente concedente può richiedere al proponente di apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per l'approvazione. Il proponente può apportare le modifiche ovvero proporre soluzioni alternative, ma se non vengono soddisfatte le richieste dell'ente la proposta si intende respinta

PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO CONTRATTUALE

TITOLO IV - La finanza di progetto

La procedura di affidamento

Una volta approvato il progetto di fattibilità, lo stesso viene posto a base di gara, che viene aggiudicata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara possono partecipare gli operatori in possesso dei requisiti richiesti dal bando – che sono quelli previsti per i concessionari – che devono essere posseduti anche dal promotore. A quest'ultimo è attribuito il diritto di prelazione, che opera secondo il medesimo meccanismo ad oggi vigente: a valle dell'individuazione dell'aggiudicatario, il promotore può esercitare il diritto di prelazione alle medesime condizioni contenute nell'offerta dell'aggiudicatario, e in caso di esercizio deve corrispondere all'aggiudicatario l'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la presentazione dell'offerta, nei limiti del 2,5 per cento del valore dell'investimento.

PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO CONTRATTUALE

TITOLO IV - La finanza di progetto

Il soggetto promotore

Non vi sono requisiti specifici che devono essere posseduti ai fini della presentazione della proposta, fermo restando che per la partecipazione alla successiva gara per l'affidamento della concessione – o, più propriamente, ai fini dell'affidamento della concessione in virtù dell'esercizio del diritto di prelazione – il soggetto promotore dovrà associarsi o consorziarsi con altri operatori in possesso dei requisiti richiesti dal bando

PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO CONTRATTUALE

TITOLO IV - La finanza di progetto

Il soggetto promotore

I requisiti sono quelli individuati all'Allegato II.12 dello schema del nuovo Codice, all'articolo 33.

Si tratta dei requisiti già attualmente previsti, e cioè fatturato, capitale sociale, servizi affini – nelle misure rapportate all'entità dell'investimento – cui si aggiungono i requisiti necessari per gli esecutori dei lavori qualora il concessionario intenda provvedervi direttamente con la propria organizzazione di impresa.

**PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO SOCIALE**

PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO SOCIALE

NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal [Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017](#).

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE

NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Affidamenti - Articoli da 127 a 131

*Gli articoli da 127 a 131 disciplinano
l'affidamento dei servizi sociali e di
quelli ad essi assimilati.*

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE

NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Articolo 127

Affidamenti - SOPRA SOGLIA

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del codice, per l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di cui all'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per valori pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni appaltanti procedono alternativamente:
 - a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E;*
 - b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato II.6, Parte I, lettera F, con l'avvertenza che l'aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.**
- 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando è utilizzata, in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 76, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.*
- 3. L'avvenuto affidamento del servizio è reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera G. È possibile raggruppare gli avvisi su base trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.*
 - 4. I bandi e gli avvisi di gara per gli affidamenti nei settori speciali di cui al presente articolo all'articolo 173 contengono le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.*
- 5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 164.*

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articolo 127

Affidamenti - SOPRA SOGLIA

Per la procedura di affidamento si può scegliere fra:

- 1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione periodico
- 2) pubblicazione di un bando
- 3) Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, al ricorrere delle relative condizioni

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articolo 128

Affidamenti - SOPRA SOGLIA

Servizi alla persona

- a) **servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;**
- b) **servizi di prestazioni sociali;**
- c) **altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative**

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE

NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Articolo 128

Affidamenti - **SOTTO SOGLIA**

Servizi alla persona

Agli affidamenti dei servizi alla persona di importo inferiore alle soglie europee non trova applicazione il principio di rotazione, in quanto ritenuto contrastante con il principio di continuità dei servizi.

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articolo 128
Affidamenti

4. In applicazione dell'articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.

Il riferimento è, pertanto, in primo luogo agli strumenti di programmazione e di pianificazione sociale, variamente denominati, previsti e disciplinati dalla disciplina regionale in attuazione della legge n. 328/2000

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articoli 61 e 134
Affidamenti

I partenariati sociali e culturali

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articoli 61

I partenariati sociali

Coerenza con la direttiva 24/2014/UE, che, fin dal considerando n. 2, chiarisce come gli appalti pubblici siano il mezzo per una «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» che debba tendere anche al «conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale». In quest'ottica «lavoro e occupazione contribuiscono all'integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti» (Considerando n. 36).

In questa logica si mantiene l'ampliamento dei soggetti a cui riservare le procedure di gara: da un lato, le imprese sociali, le cooperative e i loro consorzi, dall'altro qualsiasi altra impresa che impieghi nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto almeno il 30% composto da lavoratori disabili o svantaggiati”.

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articoli 61

I partenariati sociali

Tutte le volte in cui le stazioni appaltanti decidano di indire procedure riservate per l'affidamento di contratti pubblici finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate – sia la disciplina statale (legge n. 381/1991) e regionale in materia di cooperative sociali, che quella in materia di imprese sociali (d. lgs. n. 112/2017).

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Art. 134. (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)

I partenariati culturali

La disposizione si occupa della collaborazione tra pubblico e privato nello svolgimento di attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, di regola svolte nelle forme della sponsorizzazione e del partenariato.

Nell'ottica di una maggiore tutela e valorizzazione dei beni culturali, il comma 2 del testo proposto prevede la possibilità che l'attivazione di forme speciali di partenariato sia estesa anche ai beni culturali mobili, oltreché agli immobili

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Art. 134. (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)

I partenariati culturali Contratti gratuiti e Speciali forme di partenariato

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

- 1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.**
- 2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.**
- 3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.**

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Art. 134. (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)

**I partenariati culturali
Contratti gratuiti e Speciali forme di partenariato**

Ai sensi dell'art. 2 (Definizione dei contratti) dell'Allegato I.1 (Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) al Codice, i "contratti a titolo gratuito" (lett. g) sono "i contratti in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti".

Differenza rispetto alle speciali forme di partenariato, previste e disciplinate dall'art. 134 (secondo comma), coerentemente con la disciplina di settore, ovverosia il d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm., in tema di tutela e valorizzazione dei beni culturali, e, ove esistenti, delle relative leggi regionali.

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Art. 134. (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)

I partenariati culturali

Come si attiva un partenariato

La stazione appaltante pubblica un avviso per un periodo minimo di trenta giorni, nel quale rende nota la volontà dell'ente pubblico di acquisire proposte da parte di partner, interessati alla valorizzazione e alla gestione del bene culturale, o – in alternativa – si rende noto di aver accolto una proposta presentata da partner per la valorizzazione e la gestione di beni culturali con invito ai soggetti interessati a presentare proposta alternativa o migliorativa. La disposizione chiarisce, infine, le disposizioni del codice applicabili, fra le quali quelle relative ai requisiti degli esecutori, quelle sulla qualificazione degli operatori economici, nonché quelle sulla qualificazione dei progettisti.

E' SEMPRE NECESSARIO UN PROGETTO

I SERVIZI SOCIALI NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCORRENTE

Le Regioni sono titolari della potestà legislativa esclusiva residuale in materia di «servizi sociali»; nel rispetto della materia della «tutela della concorrenza», invece riservata in via esclusiva allo Stato, esse possono «organizzare» le forme di erogazione dei servizi secondo specifiche modalità:

- a) autorizzazione ed accreditamento (Regione Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania);**
- b) co-progettazione (Lombardia, Emilia – Romagna, Lazio, Campania);**
- c) patti di sussidiarietà (Liguria);**
- d) diritto di scelta dell'utente e titoli di spesa (RSA Regione Toscana).**

I SERVIZI SOCIALI CODICE TERZO SETTORE

Il CODICE non esaurisce tutte le MODALITA' di programmazione, progettazione, affidamento ed erogazione dei servizi sociali, ma occorre far riferimento alle seguenti ulteriori forme:

- 1) autorizzazione/accreditamento**
- 2) co-progettazione**
- 3) convenzioni dirette con Associazioni**
- 4) sovvenzioni (disciplina sugli aiuti di Stato).**

**I SERVIZI SOCIALI
CODICE TERZO SETTORE**

La co-progettazione poggia su basi normative:

legge n. 328/2000 e ss. mm.;

D.P.C.M. 30 marzo 2001;

legislazione regionale ed atti regolamentari;

D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore)

I SERVIZI SOCIALI

CODICE TERZO SETTORE

Art. 55. Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

- 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.**
- 2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.**
- 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.**
- 4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner .**

I SERVIZI SOCIALI

CODICE TERZO SETTORE

Art. 56. Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
- 3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

**PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO SOCIALE
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Art. 201. (Partenariato sociale)

1. Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:

a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;

b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;

c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.

3. Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

PARTENARIATO PUBBLICO

PRIVATO SOCIALE

NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

CERTEZZA GIURIDICA A
FIGURE NEGOZIALI IDONEE
A REALIZZARE INTERESSI
GENERALI O ATTIVITÀ UTILI
PER LE COLLETTIVITÀ
TERRITORIALI DI
RIFERIMENTO, AD
ESEMPIO PER L'USO DEI
BENI COMUNI

CON ATTO GENERALE SI DEVONO
DISCIPLINARE I CRITERI E LE
CONDIZIONI, NONCHÉ I MODI DI
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
DEI CITTADINI COSTITUITI IN CONSORZI
E LA NATURA E LA MISURA DEGLI
INCENTIVI FISCALI PREVISTI PER LA
CONCLUSIONE DI DETTI CONTRATTI

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

L'OGGETTO

Gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi
Diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione

Incentivi fiscali

Gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati

Incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento

Opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi;
Esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

I SOGGETTI

I soggetti che possono concludere i contratti di partenariato sociale sono microimprese, piccole e medie imprese

ATTENZIONE:

Quest'ambito normativo è contiguo a quello disciplinato dal codice del terzo settore, Dlgs 117/2017, che ha razionalizzato il quadro di riferimento per i moduli attraverso i quali le amministrazioni pubbliche e, quelle locali in particolare, possono dare concreta attuazione a forme collaborative, in attuazione del principio di sussidiarietà, con organismi con differente configurazione giuridica, ma connotati dalla caratterizzazione dell'assenza dello scopo di lucro e da particolari regole della propria vita organizzativa, attestati dall'iscrizione nel registro unico nazionale, con il quale, necessariamente, andrà coordinato.

PATRIMONIO CULTURALE

BENI
CULTURALI

BENI PAESAGGISTICI

ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE

D. LGS. 42/04 - Art. 111. Attività di valorizzazione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE

**COME CONSENTIRE CHE UN BENE PRIVATO DI
RILEVANZA CULTURALE POSSA ESSERE OGGETTO DI
VALORIZZAZIONE**

DICHIARAZIONE DI
INTERESSE CULTURALE
(ART. 13)

DENUNCIA DI
TRASFERIMENTO (DI
DIRITTI) DI PROPRIETA'
O DI USO)

ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE

**COME CONSENTIRE CHE UN BENE PRIVATO DI
RILEVANZA CULTURALE POSSA ESSERE OGGETTO DI
VALORIZZAZIONE**

LA CULTURALITA' RAFFORZATA

ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE

**TRE TIPOLOGIE DI BENI CULTURALI
(in rapporto alla attività di valorizzazione)**

BENI PUBBLICI

BENI PRIVATI

**BENI A
CULTURALITA'
RAFFORZATA**

LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE



TUTELA

VALORIZZAZIONE

LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE




TUTELA

DI COMPETENZA STATALE

Art. 4. Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'[articolo 118 della Costituzione](#), le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 5.

LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE



LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE


CONCETTO DI VALORIZZAZIONE

*«OGNI ATTIVITÀ DIRETTA A MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DI CONOSCENZA E CONSERVAZIONE DEI
BENI CULTURALI E AMBIENTALI E A INCREMENTARNE
LA FRUIZIONE»*

LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE

BENI CULTURALI	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE	ARTICOLI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI
Appartenenza Pubblica	Accordi tra ministero, enti pubblici, privati associazioni	Articolo 111
Appartenenza Privata	Godono del sostegno economico-finanziario di Stato, Regioni, enti pubblici	Articolo 113

LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE



LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE



LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE

ALLA LUCE DEL DECRETO «SEMPLIFICAZIONI»

D. LGS. 42/2004 - Art. 115. Forme di gestione

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, **ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.**

LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE

MODELLI OPERATIVI DI PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI

	GESTIONE DI IMMOBILI O SITI MUSEALI/ARCHEOLOGICI AD OGGI NON APERTI AL PUBBLICO E CIÒ CON L'INTENTO DI ASSICURARE LA MASSIMA FRUIZIONE PUBBLICA DI TALI BENI CULTURALI.	
PROCEDURE SEMPLIFICATE (VEDI ANCHE SPONSORIZZAZIONI)		
	SINTETICO CAPITOLATO TECNICO – PRESTAZIONALE: <ul style="list-style-type: none">- DATI IMMOBILE- giornate e orari minimi di apertura alla pubblica fruizione- modalità di visita al sito Importo-base del canone	
PUBBLICITA' (SUL SITO WEB DELL'ENTE)		Valutazione delle proposte ricevute e libera negoziazione

LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE


MODELLI OPERATIVI DI PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI



LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE

MODELLI OPERATIVI DI PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CLAUDIO LUCIDI